

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 3-bis dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dell'art 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 5 del CCNL del 1° aprile 1999 come integralmente sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2000 stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;
- con propria deliberazione n. 156 del 15/12/2011, è stata approvata la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica in sede decentrata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL del 01.04.1999;
- ai fini dell'avvio della trattativa per la stipulazione dell'accordo annuale per l'anno 2012, è necessario determinare, oltre alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell'art. 31 comma 2, le risorse variabili ed eventuali di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2004;

EVIDENZIATO CHE spetta all'Organo politico:

- determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) anno 2012 ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2001;
- determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa sulle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il Decreto Lgs. 30.03.2001, n°165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 40, comma 3-quinques del D.Lgs 165/2001, introdotto dal c. 1, art. 54, D.Lgs 150/2009 che ha previsto che le Regioni e gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa:

- nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
- nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;
- nel rispetto dei vincoli di bilancio;

nonché nel rispetto dei principi di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs di attuazione della Legge 15/2009.

DATO ATTO che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi, in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti nei propri strumenti di programmazione annuali e pluriennali, pena la nullità delle clausole difformi;

RILEVATO come nel sistema delle relazioni sindacali assuma primario rilievo la contrattazione decentrata integrativa, a livello di ciascun ente, sulle materie indicate dall'art. 4 del CCNL 01.04.1999;

CONSIDERATO che, ai sensi delle norme previste nel su indicato Decreto Lgs. n°165/2001 e delle disposizioni contrattuali del CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali 01.04.1999, come integrato dal CCNL 22.01.2004, ai fini dell'erogazione delle risorse relative ai compensi accessori al personale dipendente occorre provvedere agli adempimenti relativi alla contrattazione decentrata integrativa;

VISTO i CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 22.01.2004, per il biennio economico 2004/2005 sottoscritto in data 9 maggio 2006, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, stipulato in data 11/04/2008, per il biennio economico 2008-2009 stipulato in data 31/07/2009

VISTO il vigente contratto decentrato integrativo del personale, stipulato in data 13/07/2006 e rettificato in data 26/07/2006;

RAVVISATA l'opportunità, in questa sede, di impartire direttive ai Responsabili: del servizio Finanziario e del servizio Affari generali, per la definizione della parte variabile del fondo a valere sulle risorse del fondo Unico Regionale;

EVIDENZIATO che questa Amministrazione, nella prospettiva di stimolare il Personale ad elevare la qualità delle prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione del miglioramento dei servizi in favore dei cittadini, ritiene opportuna l'integrazione del fondo in funzione dell'effettivo esercizio totale o parziale delle funzioni delegate/trasferite di cui alla legge n° 9/2006;

VISTO l'art. 15 comma 1 l. K del CCNL 1.04.1999 relativo alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale:

- **art. 15 comma 1 lett. K** - Risorse decentrate a valere sul Fondo Unico Regionale

RITENUTO pertanto dover fornire al Responsabile del servizio opportune direttive in relazione alla quantificazione della parte variabile del Fondo come segue:

- integrare il Fondo per le Risorse Decentrate a valere sul Fondo unico Regionale di una somma, per l'anno 2012, quantificata in €. 8.891,64

VERIFICATO che è possibile prevedere l'inserimento delle seguenti voci:

- integrazione, limitatamente alla parte variabile, delle risorse decentrate a valere sul Fondo Unico Regionale;

VISTO l'art. 9 c. 2-bis della Legge 122 del 30 luglio 2010 di conversione in legge del D.L. 78/2010 che testualmente recita: "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" e che introduce il blocco degli aumenti del fondo delle risorse decentrate con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013;

RITENUTO di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario della verifica del richiamato art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 in sede di adozione del Provvedimento di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 18/06/2009 n. 69, le motivazioni di fatto e diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale, affinché nell'atto dirigenziale di Costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2012, **da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 c. 2-bis della Legge 122 del 30 luglio 2010 di conversione in legge del D.L. 78/2010**, relativamente alle risorse decentrate variabili, proceda nel rispetto di quanto segue:
 - integrare il Fondo per le Risorse Decentrate a valere sul Fondo Unico Regionale di una somma, per l'anno 2012, quantificata in €. 8.891,64.

DI DARE ATTO che con successivo atto verranno impartite le linee di indirizzo entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione

DI DARE ATTO che i fondi di cui trattasi, destinati al Contratto decentrato, sono stanziati all'Intervento 1010801-Cap 500 . Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in relazione al termine di cui in premessa, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie per la contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.